



Repubblica di San Marino

Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

**RELAZIONE SULLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI CONTRATTI DI  
COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE DI MERCI, CONCLUSA A VIENNA L'11 APRILE 1980**

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

ho il piacere di presentare Loro, per la presa d'atto, la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, conclusa a Vienna l'11 aprile 1980.

Il commercio internazionale è di fondamentale importanza per lo sviluppo economico, e dunque è nell'interesse di ogni Paese fornire agli operatori commerciali un quadro legislativo che faciliti gli scambi. La compravendita di beni mobili rappresenta la tipologia contrattuale maggiormente diffusa negli scambi internazionali e, pertanto, l'adozione di un regime moderno per regolamentarla è di particolare importanza per facilitare il commercio internazionale.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci del 1980 (nota come la Convenzione di Vienna o CISG) offre una disciplina moderna che tiene conto degli interessi di tutte le parti coinvolte. Ad oggi, la Convenzione è stata adottata da 77 Stati, tra cui 23 Stati Membri dell'Unione Europea, 31 Stati membri dell'OCSE, compresi USA, Russia, Repubblica Popolare Cinese, Giappone e Corea.

Tale strumento presenta una caratteristica importante che la contraddistingue rispetto ad altre Convenzioni: costituisce la legge nazionale da applicarsi alla compravendita internazionale per gli Stati che vi hanno aderito.

La Convenzione disciplina la vendita di beni mobili tra operatori economici. Sono esclusi dal campo di applicazione sia la vendita ai consumatori che alcune categorie di beni mobili specificatamente individuate, così come certe materie correlate al contratto di vendita, quali la validità del contratto e il trasferimento della proprietà sui beni, che rimangono disciplinate dal diritto nazionale applicabile. La CISG regola in particolare la formazione del contratto, le obbligazioni del venditore (consegna di beni conformi per la qualità e quantità e dei relativi documenti a quanto pattuito e nel luogo e momento concordato) e del compratore (pagamento del prezzo e obbligo di prendere in consegna i beni). Inoltre la Convenzione disciplina il momento del passaggio del rischio per deperimento del bene e contiene



Repubblica di San Marino

Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

disposizioni relative a inadempimento, risoluzione del contratto (anche anticipata), risarcimento del danno e cause di esonero dalla responsabilità.

Tale atto internazionale si applica ai contratti di vendita tra parti aventi la sede d'affari in Stati parte della Convenzione, così come nel caso in cui le regole di diritto internazionale privato portino all'applicazione della legge di uno Stato contraente o quando sia scelta dalle parti come legge del contratto.

In sintesi il testo convenzionale si articola in quattro parti. La prima parte contiene prescrizioni in materia d'applicazione e le disposizioni generali (artt. 1-13), la seconda parte riguarda la conclusione dei contratti di compravendita (artt. 14-24) riprendendo il tradizionale concetto dell'offerta e dell'accettazione. La terza parte, la più corposa, è suddivisa in cinque capitoli e fissa le disposizioni sul contenuto di tali contratti (artt. 25-88), gli obblighi del venditore e del compratore (artt. 30-66). La quarta parte (artt. 89-101) contiene le tradizionali disposizioni finali. Vi sono disciplinati anche il rapporto tra questa Convenzione e quelle preesistenti in analoga materia (leggi uniformi dell'Aja sulla formazione dei contratti e sulla compravendita internazionale, entrambe del 1964).

Si segnala che l'art.7 (1) della Convenzione prevede regole esplicite sulla interpretazione, che deve ispirarsi al carattere internazionale e uniforme del trattato e assicurare il rispetto della buona fede nel commercio internazionale.

Inoltre, in caso di mancata scelta della legge applicabile al contratto di compravendita internazionale la CISG evita l'applicazione delle regole di diritto internazionale privato, aumentando la prevedibilità dell'esito della disputa ed eliminando incertezze e discussioni su punti preliminari. Nel caso invece in cui vi sia scelta della legge applicabile la CISG semplifica tale scelta, essendo un testo di diritto uniforme, neutrale rispetto alle leggi nazionali in materia di vendita. In entrambi i casi, le piccole e medie imprese, dotate di minor potere contrattuale e di minori risorse per la gestione giuridica dei loro affari, trarrebbero un particolare beneficio dalla vigenza della Convenzione.

Per ciò che concerne i rapporti con il diritto sammarinese, l'adesione alla Convenzione in esame risulta particolarmente opportuna alla luce dell'esigenza di aggiornare la legislazione sammarinese che al momento resta vincolata a due trattati del 1964, ai quali la Repubblica aveva aderito nel 1968, ovvero la Convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili – ULF –, fatta all'Aja il 1° luglio 1964, e la Convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili – ULIS –, fatta all'Aja il 1° luglio 1964, che di fatto oggi non risultano essere più operativi,



Repubblica di San Marino

Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

essendo già stati denunciati dagli altri Stati contraenti. Aderire alla Convenzione aiuterebbe a rettificare una anomalia giuridica, abrogando formalmente testi obsoleti.

Questo nuovo strumento, pertanto, sostituirà i precedenti trattati ULF e ULIS in quanto incompatibili con la CISG. Infatti gli Stati già parte dei citati trattati del 1964, come nel caso della Repubblica di San Marino, dovranno denunciare gli stessi contestualmente al deposito dello strumento di ratifica o adesione alla CISG ai sensi del suo Art. 99.

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

ho l'onore, quindi, di richiedere alla Commissione Affari Esteri di prendere atto della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, conclusa a Vienna l'11 aprile 1980, riguardo alla quale il Congresso di Stato ha autorizzato l'avvio dell'iter di adesione da parte del Consiglio Grande e Generale, secondo le normative vigenti, con delibera n. 18 del 23 agosto 2011.